



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Rg: 2243/2024

Il Giudice, in persona del giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.05.2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n. 2243 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA

Parte_1 **C.F.** *C.F._1*) con l'avv. GUARNASCHELLI ANDREA

- RICORRENTE -

E

Controparte_1 (**CF** *P.IVA_1*) in persona
del Ir pt con l'avv. BONOMI LUIGI

- RESISTENTE -

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. regolarmente notificato, *Parte_1* ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere nei confronti della [...] *Controparte_1*

le seguenti conclusioni "Voglia l' *CP_2* in intestazione, previa ogni più opportuna declaratoria, rigettate ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione, così giudicare: nel merito, in via preliminare: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 3°, c.c., sospendere la delibera adottata dalla *Controparte_1* in data 25.03.2024, sussistendo gravi motivi; sempre nel merito, in via principale: accertare l'illegittimità della delibera adottata dalla *Controparte_1*, in quanto mai approvata



a mezzo di rituale verbale, e, per l'effetto, dichiararla inesistente, con ogni conseguenza di legge;

*sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare l'illegittimità della delibera adottata dalla **Controparte_1** in quanto assunta con il voto favorevole di Consiglieri versanti in una condizione di ineleggibilità, e, per l'effetto, dichiararla nulla, con ogni conseguenza di legge;*

*sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e di quella ad essa subordinata, accertare l'illegittimità della delibera adottata dalla [...] **Controparte_1***

, in quanto adottata in violazione delle maggioranze di legge ed in violazione delle disposizioni statutarie, oltre che con il voto favorevole in conflitto di interessi, e, per l'effetto, annullarla, con ogni conseguenza di legge;

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di cui alla presente procedura, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, imposta di bollo, pari ad euro 2,00, e CPA 4%, come per legge".

A fondamento del proprio ricorso, il **Pt_1** ha dedotto:

- che la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione in data 25.03.2024 contenente l'assenso al promovimento di un'azione di responsabilità nei suoi confronti era affetta da gravi vizi di validità;
- che, infatti, era stata assunta con il voto determinante di consiglieri versanti in una situazione di conflitto di interesse con l'Ente oltre che in una causa di ineleggibilità;
- che, successivamente, il verbale della delibera non era nemmeno stato approvato stante le dimissioni dei consiglieri in conflitto di interessi.

Si è costituita la **Controparte_1** contestando tutto quanto *ex adverso* affermato e sollevando, in particolare, due eccezioni preliminari di rito attinenti, da un lato, all'incompetenza del Tribunale adito in favore della



competenza del Collegio arbitrale e, dall'altra, alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente.

Chiamata all'udienza del 25.02.2025, questo Giudice assegnava alle parti termine per il deposito di memorie autorizzate al fine di discutere in ordine alle questioni preliminari di rito.

Chiamata all'udienza del 13.05.2025, dopo discussione tra le parti, questo Giudice si riservava di provvedere.

*

Il Tribunale è, quindi, chiamato ad esaminare, in via preliminare anche rispetto alla verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente con riferimento alla previsione della clausola compromissoria all'art. 19 dello Statuto della CP_1 resistente.

L'eccezione è fondata.

L'articolo citato contenuto nello Statuto (anche nella sua nuova formulazione come si evince dai documenti in atti) così dispone:

19.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

19.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

19.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in

contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

19.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

19.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

19.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Il discrimine adottato nello Statuto della CP_1 fa espresso richiamo alla natura disponibile o meno del diritto tutelato. Al fine di comprendere quando un diritto non è



disponibile e delimitare, così, l'ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria, si richiama la sentenza della Corte di cassazione, la quale ha chiarito che *"Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio."* (Cassazione civile sez. I, 23/02/2005, n.3772; in tema di associazioni si veda Cass. 30519/2011).

Pertanto, l'indisponibilità si lega alla natura della norma che si assume violata.

Con specifico riferimento, poi, alle delibere assembleari la Cassazione ha affermato che *"Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri"*.

Nel caso di specie, la delibera è impugnata anche per motivi attinenti all'esistenza di un conflitto di interessi tra i consiglieri e l'Ente; al di là del fatto che tale irregolarità non è, in ogni caso, rilevabile d'ufficio e che non ha oggetto illecito o impossibile, è evidente che gli effetti sugli interessi della CP_I sono meramente indiretti in quanto la vicenda, per come è stata descritta dal ricorrente, attiene, invero, solo ai rapporti tra i soggetti che operano all'interno della CP_I : ed infatti non è nemmeno emerso agli atti quale interesse extrasociale sia stato perseguito con la delibera impugnata ma è stata solo contestata la condizione soggettiva di alcuni consiglieri al momento dell'adozione della delibera.



Quanto, infine, al richiamo all'art. 23 c.c. che prevede l'intervento necessario del PM nel presente giudizio con esclusione della compromettibilità della controversia al collegio arbitrale, si rileva che l'assunto non è pertinente in quanto la **CP_1** resistente è Ente del terzo settore (cd. ETS) cui si applica la disciplina contenuta nel d.lgs. 117/2017 che espressamente richiama, all'art. 24 e 27, gli art. 2373 e 2475 ter del codice civile (e solo in caso di lacuna la normativa in tema di Fondazioni del libro I del c.c.).

Conclusivamente, rientrando la controversia nell'oggetto della clausola compromissoria statutaria che prevede l'arbitrato rituale, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale essendo devoluta ad un giudizio arbitrale nei termini e secondo le previsioni di cui al citato Statuto.

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice ritiene di riportarsi integralmente, è quello in base al quale, nei casi in cui il giudice provveda a declinare la propria competenza, deve, altresì, provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio.

Nel caso di specie, la peculiarità della natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

Visto l'art. 38 c.p.c.

P.Q.M.

- dichiara l'incompetenza del giudice adito per essere la presente controversia devoluta alla competenza del giudizio arbitrale sulla base dell'art. 19 dello Statuto della **Controparte_1**
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente;
- compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Varese, 23.05.2025

Il Giudice
Flaminia D'Angelo